REGOLAMENTO (CEE) N. 1344/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1972

che fissa il periodo di trasporto applicabile in caso di aumento dell'aliquota dei dazi dei prelievi sospesi in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1109/72 del Consiglio, del 30 maggio 1972, che fissa le norme generali applicabili in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni bovine (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'applicazione e il controllo del periodo di trasporto rendono necessaria una fissazione forfettaria ; che una differenziazione si impone tuttavia per tener conto della durata del trasporto che varia secondo la provenienza delle merci, siano esse esportate da paesi europei o estraeuropei ; che è inoltre opportuno prevedere un periodo di trasporto particolare per il caso speciale delle merci indicate nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che per evitare abusi, tale periodo non deve tuttavia eccedere la durata del trasporto normale verso la Comunità ;

considerando che il Comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Quando le aliquote dei dazi o dei prelievi sospesi in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1109/72 sono aumentate, il periodo di trasporto è fissato nel modo seguente :

a) per le merci provenienti dai paesi europei, eccettuate quelle indicate nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 : 7 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'aumento,

b) per le merci indicate nell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 : 21 giorni a decorrere dall'entrata in vigore dell'aumento,

c) per le merci provenienti da paesi estraeuropei : 30 giorni a decorrere dell'entrata in vigore dell'aumento.

2. Le merci di cui all'allegato, sezione c), del regolamento (CEE) n. 805/68, ammesse alla libera pratica nel periodo di trasporto sono sottoposte alle aliquote dei dazi o dei prelievi applicabili prima dell'entrata in vigore dell'aumento.

Le altre merci di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, per le quali le formalità d'importazione sono state adempiute in vista dell'ammissione alla libera pratica durante il periodo di trasporto sono sottoposte alle aliquote dei dazi o dei prelievi applicabili prima dell'entrata in vigore dell'aumento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 126 del 30. 5. 1972, pag. 1.